



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 98 – 18 GIUGNO 2025

Riunione del 11 Giugno 2025

72.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Crisci Domenico**

- **S.S. VOLLEY VOLLA ASD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 94/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **CRISCI DOMENICO:** *“Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento CONI, 1 e 75 Reg. Giur., veicolato tramite il proprio profilo Instagram un post contenente espressioni denigratorie nei confronti del Comitato Regionale Campania, reo di aver imposto regole ridicole che di non era nemmeno in grado di fare rispettare, così debordando dai limiti imposti al legittimo esercizio del diritto di critica. Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art. 102 del Reg. Giur.*
- **VOLLEY VOLLA ASD:** *“a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 76 Reg. Giur., per i fatti contestati sub A) al proprio tesserato dirigente Crisci Domenico.”*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 11 Giugno 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Umberto Pantanella, risultava collegato il difensore nominato Avv. Domenico Falzarano unitamente ai Sigg.ri Domenico Crisci e Anacleria Concetta, Presidente della Volley Volla ASD.



Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che confermava il consenso della Procura Federale Fipav medesima sulla richiesta di patteggiamento effettuata dagli incolpati come da documentazione in atti;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 14 Marzo 2025 a mezzo del quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Campania denunciava alla Procura Federale Fipav il comportamento tenuto dal sig. Crisci Domenico, dirigente dell'ASD Volley allorché lo stesso aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram un post attraverso il quale aveva mostrato un forte disappunto nei confronti dell'operato della FIPAV Campania, sostenendo palesemente l'incapacità dei dirigenti campani "a garantire il rispetto delle regole ridicole" imposte dai medesimi, con l'utilizzo di espressioni ritenute dall'esponente lesive della reputazione degli Organi Federali.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav con l'acquisizione dell'esposto e della documentazione a corredo dello stesso e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata, in data 21.03.2025 veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati.

All'esito della predetta comunicazione pervenivano, in data 28 Marzo 2025, due memorie difensive da parte del legale nominato dagli incolpati nelle quali sostanzialmente venivano, da una parte, reiterate le scuse da parte del Dirigente Crisci per il post pubblicato che doveva intendersi riconducibile solo ad un momentaneo stato d'ira e, dall'altra, la oggettiva impossibilità della ASD Volley Volla di impedire il fatto dannoso.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità delle sanzioni concordate, preso atto della richiesta di patteggiamento e dell'accordo intervenuto con la Procura Federale Fipav in data 04 Giugno 2025,



esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo medesimo con l'applicazione delle sanzioni concordate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, infligge al tesserato Sig. Crisci Domenico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 40 (quaranta); infligge al Sodalizio VOLLEY VOLLA ASD, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 100,00 (cento);

Roma, 18 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Giugno 2025